

CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E DELLA SCUOLA PRIMARIA DI SCOPELLO

(art. 30 D.Lgs. 267/2000)

ART. 1 OGGETTO E FINE

I comuni di Scopello, Mollia, Campertogno, Piode, Pila, Scopa e Balmuccia stipulano ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. 267 del 18.08.2000, la presente convenzione, al fine di gestire in modo coordinato ed in forma associata la Scuola dell'infanzia e la Scuola primaria di Scopello, nonché i servizi mensa e scuolabus, per ottenere un significativo risparmio della relativa spesa a beneficio dei Comuni stessi. Il Comune capo convenzione per la gestione del servizio è il Comune di Scopello, che è anche sede amministrativa del servizio stesso.

ART. 2 DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

La presente convenzione ha durata di anni uno e, quindi, per l'anno scolastico 2023/2024. Essa potrà essere risolta prima della scadenza del termine di cui sopra, previo accordo tra i comuni parti della convenzione, con decisione presa a maggioranza qualificata pari ai 2/3 dei votanti.

ART. 3 MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione, i Comuni convenzionati intendono provvedere:

1. al funzionamento della scuola, alla fornitura dell'acqua, del telefono, dell'illuminazione, del riscaldamento, agli oneri assicurativi, alla manutenzione ordinaria;
2. alla fornitura di arredi, attrezzature e materiale didattico e ludico, nonché alla contribuzione delle spese riguardanti sia attività culturali, che lo svolgimento di corsi (pedagogia musicale, psicomotricità, sci da discesa e sci di fondo, corso di nuoto, ecc.) che integrano e/o arricchiscono il piano dell'offerta formativa, previo accordo con la Direzione Scolastica;
3. all'organizzazione e gestione del servizio mensa, ivi compresa la quota parte relativa alla pulizia della sala mensa, nonché altri servizi con le modalità previste dalle disposizioni di legge vigenti in materia;
4. all'organizzazione e alla gestione del servizio di trasporto alunni, ed al sostenimento delle spese relative all'accompagnatore in servizio sullo scuolabus, come previsto dal D.Lgs. n. 23 del 11/03/1997.
5. I Comuni si impegnano inoltre a consultarsi, nelle forme disciplinate dal successivo articolo, per ciò che concerne gli interventi di manutenzione straordinaria agli impianti ed all'edificio scolastico, qualora sorgano necessità in tal senso;
6. La Direzione Scolastica, entro la prima quindicina del mese di Ottobre di ciascun anno, dovrà sottoporre alla Consulta le attività scolastiche ed extrascolastiche che verranno effettuate durante l'anno scolastico e che richiederanno specifico impegno di spesa da parte dei Comuni convenzionati.
7. All'organizzazione di un servizio di pre scuola sia per la scuola dell'infanzia che per la scuola primaria a totale carico dei comuni aderenti alla convenzione.

ART. 4 FORME DI CONSULTAZIONE

Le consultazioni, le verifiche ed il controllo della gestione del servizio vengono esercitati mediante la Consulta dei Sindaci, o loro delegati, dei comuni convenzionati.

Gli stessi si riuniranno obbligatoriamente entro la prima quindicina del mese di Ottobre di ogni anno, per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo dell'anno scolastico precedente e del preventivo dell'anno in corso, o comunque quando vi sia la necessità dell'assunzione di spese non preventivate.

I Sindaci, o loro delegati, si riuniranno facoltativamente ogni qualvolta uno dei comuni convenzionati ne ravvisi la necessità e ne faccia richiesta scritta al Sindaco del Comune capo convenzione, il quale provvederà alla convocazione della consulta entro quindici giorni dalla richiesta.

La Consulta dei Sindaci esprime i propri pareri a maggioranza.

La Presidenza dell'Assemblea è assunta dal Sindaco del comune capofila mentre le funzioni di Segretario della Consulta saranno svolte da uno dei rappresentanti dei comuni.

ART. 5 RAPPORTI FINANZIARI

I rapporti finanziari fra i comuni associati sono ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri. Le spese annuali riguardanti la gestione ordinaria verranno ripartite come di seguito:

a) scuola dell'infanzia:

- per una quota pari al 50% proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune;
- per una quota pari al 50% proporzionalmente al numero degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia residenti in ogni singolo comune;

b) scuola primaria:

- per una quota pari al 50%, proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune;
- per una quota pari al 50% proporzionalmente al numero degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia residenti in ogni singolo comune;

c) servizio mensa

- per una quota pari al 50%, proporzionalmente al numero degli abitanti di ogni singolo comune;
- per una quota pari al 50% proporzionalmente al numero degli alunni iscritti alla scuola dell'infanzia residenti in ogni singolo comune;

d) servizio scuolabus

- per una quota pari al 40% in parti eguali tra i Comuni partecipanti;
- per una quota pari al 60% proporzionalmente al numero degli alunni iscritti che usufruiranno, di anno in anno, del servizio.

e) servizio prescuola

- per una quota pari al 40% in parti eguali tra i Comuni partecipanti;
- per una quota pari al 60% proporzionalmente al numero degli alunni iscritti che usufruiranno, di anno in anno, del servizio.

Il numero degli abitanti è riferito all'ultimo censimento effettuato.

Il comune capo convenzione avrà diritto ad inserire tra le spese di gestione l'importo relativo al costo del personale per la gestione della contabilità, stimato in maniera forfettaria in € 1.000,00 all'anno, e ripartito uniformemente sulle quattro voci elencate in precedenza (scuola dell'infanzia, scuola primaria, servizio mensa, servizio scuolabus).

Eventuali oneri patrimoniali e spese straordinarie saranno ripartiti secondo le modalità deliberate di volta in volta dall'assemblea.

Ai comuni non convenzionati aventi alunni residenti che frequentano il plesso di Scopello, verrà richiesto il rimborso dei costi relativi alla gestione ordinaria delle scuole dell'infanzia e primaria e della mensa. La quota imputata sarà pari al costo pro capite per gli alunni in convenzione maggiorato del 50%.

Il servizio scuolabus sarà effettuato unicamente nell'ambito territoriale dei comuni aderenti alla presente convenzione. Non saranno effettuate fermate al di fuori dei comuni stessi.

Gli alunni provenienti da comuni non convenzionati potranno accedere al servizio scuolabus, in caso di disponibilità di posti e comunque previa accettazione del comune capo convenzione, nell'ambito dei confini sopra individuati rimanendo il trasporto, da e fino ai confini medesimi, a carico dei genitori o del comune di residenza. La quota ad alunno, calcolata come costo pro capite per gli alunni in convenzione maggiorato del 50%, sarà imputata direttamente alle famiglie.

Per quanto riguarda il costo dei buoni pasto per gli alunni residenti in comuni non convenzionati, si rimanderà alla deliberazione della Consulta, secondo il costo derivante dall'appalto per il servizio. Indicativamente lo stesso sarà pari al costo per gli alunni residenti nei comuni convenzionati maggiorato del 25%.

Finché sarà presente la sede della scuola primaria nel territorio del comune di Campertogno lo stesso sarà escluso dalle spese relative alla gestione della scuola primaria del plesso di Scopello. Pertanto, tutte le spese legate ad alunni residenti in Campertogno e frequentanti la scuola primaria di Scopello, saranno calcolate come se si trattasse di comune fuori convenzione.

ART. 6 FINANZIAMENTO DELLE SPESE

Il comune capo convenzione provvederà al finanziamento di tutte le spese di gestione ed al recupero della parte di spettanza a carico dei comuni associati.

A seguito dell'approvazione da parte della Consulta dei bilanci consuntivo e di previsione, come indicato all'art. 3, i comuni associati saranno tenuti al versamento del saldo della gestione dell'anno scolastico appena terminato, entro trenta giorni dall'Assemblea, e dell'acconto per l'esercizio in corso pari al 50% della quota a preventivo, entro il 15 gennaio.

Il comune capo convenzione avrà inoltre l'obbligo di segnalare ai comuni, entro il mese di aprile, eventuali gravi carenze di stanziamento nei confronti delle spese preventivate indicandone le motivazioni affinché gli stessi possano adeguare i propri bilanci entro i termini di legge.

ART. 7 TRASFERIMENTI DI RESIDENZA DEGLI ALUNNI

I Comuni che aderiscono alla presente convenzione dovranno comunicare al Comune capo convenzione i trasferimenti di residenza in altri Comuni convenzionati dei loro alunni. Il riparto spese verrà effettuato in base all'elenco dei bambini iscritti che verrà trasmesso all'inizio dell'anno scolastico dall'Istituto Comprensivo Alta Valsesia competente per territorio.

ART. 8 RINVIO

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le disposizioni di legge in materia.

ART. 9 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.